

N. 22/2026 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile

Composta dai seguenti Magistrati:

- dott.ssa Margherita Monte *Presidente*
- dott.ssa Maria Teresa Brena *Consigliere*
- dr. Marco Del Vecchio *Consigliere relatore-estensore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 22/2026 r.g. pendente in fase di appello, proposta

DA

- (c. f.) con sede legale in alla via
, in persona della socia ed amministratrice unica , rappresentata e difesa,
giusta procura in atti, dall'Avv. (c. f.)

reclamante

contro

Liquidazione Giudiziale di in persona del curatore
(c. f.) – contumace
e



- (p. Iva) con sede in alla
in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* – contumace
resistenti

oggetto: opposizione alla sentenza n. 921/2025, pubblicata in data 4.12.2025, del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(c.f./p.iva) con sede legale in Via

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente depositato la creditrice ricorrente chiedeva l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della
con sede in in Via deducendone lo stato di insolvenza in ragione del proprio credito rimasto insoluto e della debitoria verso terzi, per cui non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future.

Sebbene ritualmente citata non si costituiva in giudizio la

Svolti gli incombenti procedurali, il Tribunale di Milano, ritenuta la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza delle condizioni di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata – costituita dal credito azionato in via monitoria dal ricorrente, e della esposizione debitoria complessiva anche verso l'erario risultante dalle relative certificazioni acquisite – e ritenuto integrato il presupposto del protratto stato di insolvenza nel quale versava la – desunto dall'entità della posta creditoria insoddisfatta, nonché dal mancato deposito di idonea documentazione contabile – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di con sede in in via .

- *Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo* eccependo *in primis* la che il procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale sarebbe stato proposto da difensore privo di mandato abilitante alla proposizione del relativo ricorso, al riguardo adducendo che la procura in atti abilitava il difensore alla sola procedura monitoria senza specifico riferimento alla possibilità di proporre ricorsi per l'apertura di liquidazione giudiziale in esito alla tutela del credito monitorio.



Adduceva inoltre l'avvenuta estinzione del credito posto a fondamento del ricorso, riservando al riguardo produzione documentale a supporto.

Restava contumace la liquidazione giudiziale.

Del pari restava contumace il creditore ricorrente.

Il reclamo – le cui censure attengono alla eccepita inidoneità della procura allegata al ricorso a promuovere il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale ed all'asserito difetto di legittimazione a proporlo a seguito della asserita estinzione del credito posto a base del ricorso – non appare fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.

Sotto il primo profilo va rilevato che, come emerge chiaramente dal teso della procura alle liti versata in atti, deve ritenersi sussistente la piena abilitazione del procuratore conferitario alla proposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale conseguente alla tutela dei crediti della società creditrice agente, atteso che la predetta procura alle liti risulta essere stata conferita *<<per proporre ogni azione stragiudiziale e giudiziaria ed in ogni sede a propria tutela con riferimento al proponendo decreto ingiuntivo (o altra azione giudiziaria) per crediti derivanti da fatture emesse da ...>>* con l'espresso conferimento di *<<... ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare e assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale>>*. Vale rilevare che, come espressamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 28.10.2020 n. 23753), la procura rilasciata per il giudizio di cognizione o per il conseguimento del provvedimento monitorio deve essere normalmente intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, e nel caso di specie al riconoscimento del credito, ma anche e necessariamente alla sua concreta attuazione e dunque al conseguimento del bene e/o alla attuazione del diritto giudizialmente riconosciuto in sede cognitoria attraverso la esecuzione forzata nel caso di mancata spontanea ottemperanza da parte del creditore (in tal senso Cass. Civ. Sez. III, 14.12.2007 n. 26296; Cass. Civ. Sez. III, 28.09.2009 n. 20827). Per l'assunto, in quanto funzionale all'attuazione forzata del credito rimasto insoddisfatto, resta compresa tra le modalità di attuazione del credito insoddisfatto il procedimento di liquidazione giudiziale, per il cui proponimento deve pertanto ritenersi



valida la procura rilasciata per il conseguimento del provvedimento giudiziale di accertamento del credito e condanna al relativo pagamento del debitore rimasto inadempiente.

Ne consegue che il procuratore di parte ricorrente, in forza dell'esaminata procura alle liti, era pienamente abilitato alla proposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società debitrice a fronte della insoddisfazione del credito monitorio attivato, costituendo l'esecuzione, nella quale rientrano anche le procedure concorsuali, specifica forma di attuazione del diritto di credito riconosciuto in sede cognitoria o monitoria.

Consegue l'infondatezza del relativo motivo di reclamo al riguardo articolato.

Del pari infondata è la seconda censura articolata con il reclamo atteso che non risulta prodotto alcun elemento probatorio idoneo a comprovare l'asserita, ma non dimostrata, avventa estinzione del credito posto a base della domanda di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società debitrice prima della proposizione del ricorso.

Va comunque rilevato che in ragione dell'entità della debitoria emergente dalla documentazione acquisita alla procedura, ed in specie in ragione dell'entità della debitoria erariale, sussistono alla radice i presupposti per la procedibilità atteso che per la sussistenza del relativo requisito assume rilievo l'entità complessiva della debitoria, assumendo rilevanza anche i crediti insoddisfatti di soggetti terzi rispetto al ricorrente.

Consegue il rigetto del reclamo con conseguente conferma della sentenza reclamata.

Nulla sulle spese di lite della presente fase non essendosi le parti reclamate costituite.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 921/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 4.12.2025;



- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228;

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.

Il consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio

La presidente
dr.ssa Margherita Monte

